



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione - Diritto allo studio*

Prot. MIURAOODRVEUff.4/n.3336/C10c

Venezia, 18 marzo 2015

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**VISTO** in particolare l'art. 12 del D.M. 249/2010 che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;

**VISTO** il decreto, prot. n. 3668/C10c del 13 marzo 2014, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle scuole accreditate in ambito regionale;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del suddetto D.M.93/2012 che prevede l'aggiornamento annuale dell'elenco delle istituzioni accreditate;

**VISTO** l'avviso di questa Direzione Generale, prot. n. 16137/C10c dell'11 dicembre 2014, per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate e successiva proroga, prot. n. 143/C10c dell'8 gennaio u.s.;

**VISTO** il proprio decreto, prot. n. 2453/C10c del 26 febbraio 2015, con il quale è stata costituita la Commissione preposta all'accREDITAMENTO delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in attuazione dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 novembre 2012, n. 93;

**VISTE** le risultanze delle istanze pervenute e i lavori istruttori delle Commissione preposta all'accREDITAMENTO delle sedi di svolgimenti di tirocinio;

## **DECRETA**

### **ART. 1 – Elenco delle scuole accreditate**

Valutata la sussistenza delle condizioni ed i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle istituzioni scolastiche, si pubblicano, in allegato, gli elenchi aggiornati e suddivisi per provincia

*USR VENETO – Ufficio IV; tel. 041 2723 163/145; - Pec: drve@postacert.istruzione.it*

*e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it*

delle scuole accreditate in ambito regionale. Qualora i Dirigenti Scolastici o i Direttori delle istituzioni che hanno inoltrato la candidatura o il rinnovo riscontrassero difformità o inesattezze rispetto all'istanza presentata, possono segnalarlo inviando una mail ad [accreditamento.tirocinio@istruzioneeventeto.it](mailto:accreditamento.tirocinio@istruzioneeventeto.it), entro 7 giorni dalla pubblicazione degli elenchi. Decorsa tale data, gli elenchi saranno definitivi.

## **ART. 2 – Aggiornamenti e integrazioni**

Gli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate saranno oggetto di periodiche revisioni o modifiche in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

## **ART. 3 – Verifiche e monitoraggi**

La Commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima dei 3 anni scolastici successivi.

## **ART. 4 - Deroghe**

Il D.M. 93/2012 prevede la possibilità di derogare da quanto disposto laddove si verificano le condizioni previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, riguardante il personale docente a tempo indeterminato o a tempo determinato con nomina annuale o fino al termine delle attività che svolge il tirocinio presso la sede di servizio, e dall'art. 8, comma 2, riguardante il caso in cui le Istituzioni accreditate nella regione Veneto siano insufficienti ad assolvere le esigenze di accoglienza dei tirocinanti, previa intesa delle Università o delle Istituzioni AFAM con l'Ufficio Scolastico Regionale.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Daniela Beltrame

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, del Veneto;
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto;
- Ai Rettori delle Università del Veneto;
- Ai Direttori delle Istituzioni AFAM del Veneto;
- Al Dirigente dell'Ufficio III dell'USRV.